

VERBALE N. 97 DEL 21/10/2020

COMUNE DI ALASSIO PROVINCIA DI SAVONA

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 06/09/2018 – 05/09/2021

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in materia di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

Il Dott. GUGLIELMI Fausto, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Alassio (SV), incaricato per il triennio 07/09/2018 – 06/09/2021, giustamente delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 06/09/2018,

VISTI

- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell'organo di revisione,
- quanto disposto dal Dlgs. 19/08/2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.),
- l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.,
- il Dlgs 16/06/2017, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dirette o indirette detenute dall'Ente alla data del 31/12/2017;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione consiliare afferente quanto in oggetto, trasmessa dall'Ente e da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO

della documentazione citata nella proposta di deliberazione in esame:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/09/2017 afferente il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche (articolo 24 del Dlgs. 175/2016) con il quale era stata effettuata una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016 individuando quelle che dovevano essere alienate (A.V.A. Aeroporto Villanova d'Albenga Spa e Autostrada Albenga Garessio Ceva Srl);
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione anno 2018 delle società pubbliche detenute al 31/12/2017" con la quale l'Ente ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018";

CONSIDERATO

- che l'Ente ha richiesto informazioni circa lo stato della liquidazione delle società partecipate Ponente Acque s.c.p.a. e Acqua Azzurra società consortile a R.L.;
- che la società Acqua Azzurra scarl non ha ancora provveduto alla chiusura della società, a causa della sussistenza di talune passività che non consentono al momento di chiudere lo stato passivo;
- il liquidatore della società Ponente Acque s.c.p.a. in Liquidazione ha comunicato che con delibera della Provincia di Savona n. 12 del 12/3/2019, è stata consentita la gestione del S.I.I. da parte delle consorziate di Ponente Acque ScpA, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi pubblici essenziali e degli interventi nella porzione di ambito territoriale ottimale in cui ricadono gli agglomerati incluse nelle procedure di condanna e di infrazione comunitarie per mancata depurazione, in vista del subentro del nuovo gestore unico Acque Pubbliche Savonesi ScpA;

RILEVATO CHE

- l'Ente, da tempo demanda al liquidatore la conclusione definitiva della procedura di liquidazione dell'Acqua Azzurra Consortile A RL in liquidazione, partecipata indirettamente dal Comune attraverso la S.C.A. S.R.L., che ne detiene una partecipazione del 31%, poiché società inattiva senza alcuna attività affidata dall'Ente e senza dipendenti;
- relativamente alla società Marina di Alassio Spa, detiene l'80% delle quote sociali mentre l'articolo 17 del D. Lgs. 175/2016, come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017 impone che nelle società miste pubblico-privato la quota di partecipazione del privato non possa essere inferiore al 30% e la selezione del socio privato debba svolgersi con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;
- relativamente all'indirizzo espresso dall'Ente nella proposta di delibera di acquistare la quota del 20% della società Marina di Alassio Spa posseduto dal Circolo Nautico al Mare di Alassio (per brevità "C.N.A.M. Alassio"), sembra al momento difficilmente realizzabile in quanto il suddetto socio C.N.A.M. Alassio ha comunicato che non intende cedere il 20% delle quote sociali della società Marina di Alassio Spa, ma che si riserva la possibilità di esercitare il proprio diritto di prelazione per l'acquisto delle quote della medesima società eventualmente messe in vendita dall'Ente;
- l'Ente, preso atto dell'esito infruttuoso delle trattative, svoltesi nell'ultimo anno, ha convocato nuovamente il CDA della Marina di Alassio SPA, per pervenire ad una soluzione condivisa, esplicitando un cronoprogramma per la trasformazione della società in una società totalmente pubblica (in house providing);
- l'Ente non ritiene di procedere all'alienazione delle quote minoritarie, in quanto soluzione non percorribile in riferimento alla necessità di affidamento in house delle concessioni demaniali marittime;
- l'Ente intende ridefinire gli indirizzi per la società Marina di Alassio SPA, al fine di rendere la partecipata adeguata alla normativa vigente, secondo la seguente unica modalità: pervenire ad una partecipata al 100%, in house providing, con l'acquisto della totalità delle azioni detenute dal C.N.A.M. Alassio, che detiene il 20% della partecipazione, per un valore di euro 325.408,61, sulla base della perizia di valutazione del valore della quota di minoranza, sopra richiamata;

- l'Ente, qualora il CNAM Alassio valutasse di non cedere la sua partecipazione del 20% nella società Marina di Alassio SPA al Comune di Alassio, con la conseguenza che la società non fosse conforme T.U.S.P., fornisce il seguente indirizzo: messa in liquidazione della società Marina di Alassio SpA, ai sensi degli artt. 2484 ss. c.c., ed in particolare il p.to 6 che prevede lo scioglimento di una società per azioni "per deliberazione dell'assemblea", nonché dell'art. 2, comma 2, che stabilisce testualmente che "Il termine della di durata della società può essere oggetto di proroga e la stessa può essere soggetta ad anticipato scioglimento su decisione dell'Assemblea dei soci assunta a norma del presente Statuto" e art. 17 dello Statuto Sociale, che ugualmente stabilisce testualmente che "La società si scioglie per scadenza del termine ovvero anticipatamente in tutti i casi previsti dalla legge ovvero qualora ciò sia deliberato dall'Assemblea dei soci.";

VISTI

- lo Statuto,
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PRESO ATTO

- che l'Ente alla data del 31/12/2019 deteneva partecipazioni societarie direttamente o indirettamente,
- che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. risulta necessario provvedere alla razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2019;
- che l'Ente, a seguito della presente revisione ordinaria:
- ✓ ha rilevato che sussistono le condizioni per *mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette*:

<i>organismo</i>	<i>Nota</i>	<i>quota posseduta</i>
1) GE.S.CO Srl	Gestione impianti sportivi	100,00%
2) S.C.A. Servizi Comunali Associati Srl	Gestione servizio idrico integrato	74,95%
3) Marina di Alassio Spa	Gestione porto di Alassio	80,00%
4) TPL LINEA Srl	Gestione trasporto pubblico locale	2,253%
5) SAT – Servizi Ambientali Territoriali Spa	Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani	1,25%
6) I.R.E. Spa Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure	Attività affidate dalla Regione Liguria e dai soci inerenti il settore energetico, la dotazione infrastrutturale regionale, l'edilizia sanitaria, il recupero edilizio ed urbano e l'edilizia residenziale sociale	0,048%

con le seguenti precisazioni:

- relativamente alla partecipazione nella società Marina di Alassio Spa, verrà acquisito il 20% con trasformazione della Marina di Alassio Spa in una società 100% comunale con il regime dell'in house providing o verrà creata una nuova società 100% comunale srl unipersonale con contestuale scioglimento volontario della Marina di Alassio spa ex art. 2484 C.C. e art. 2 co. 2 e art. 17 dello statuto sociale;

- ✓ ha rilevato che sussistono le condizioni per *mantenimento delle seguenti partecipazioni indirette* (quote detenute dalla società S.C.A. Srl):

<i>organismo</i>	<i>Nota</i>	<i>quota posseduta</i>
7) ACQUA AZZURRA SRL in liquidazione	Costruzione gestione impianto di pretrattamento	31,00%
8) Ponente Acqua S.C.P.A. in liquidazione	Gestione del servizio idrico integrato	24,89%
9) Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato	13,50%

TENUTO CONTO

- del parere favorevole espresso dal dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica,
- del parere favorevole espresso dal dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

sulla base di quanto evidenziato e rilevato in analisi nei punti precedenti del presente parere ai quali si rimanda, il Revisore dei Conti

CONSEQUENTEMENTE ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere *favorevole con riserva* in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019",

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse,
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Del ché è redatto verbale.

Ventimiglia, 21 ottobre 2020

L'organo di revisione
Dott. Fausto GUGLIELMI